



COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Italia n. 7

C.A.P. 38030 .Tel. (0462) 571122 Fax. 571650

Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159270222

www.comune.ziano.tn.it



Prot. n. 8998

Ziano di Fiemme, 12 giugno 2015

AVVISO

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

Si rende noto che per l'affitto d'azienda del Bar Ristorante "Ex Casera delle Capre" p.ed. 701 C.C. Ziano località Sadole da destinare ad esercizio di attività di bar e ristorante, con annesso infrastrutture, con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 309 dd. 10.06.2015 è stata indetta ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.

ASTA PUBBLICA

con aggiudicazione a favore della migliore offerta economica (offerta più alta), sul canone annuo posto a base di gara e pari ad € 6.000,00 (diconsi euro seimila/00=) + IVA, per l'affitto dell'Azienda di bar/ristorante "Ex Casera delle capre" p.ed. 701 C.C. Ziano località Sadole.

Tutti gli offerenti sono ammessi a partecipare alla seduta di apertura delle offerte fissata per il giorno **MARTEDI' 30.06.2015** ad ore **12.00** presso la Sede Municipale di Ziano di Fiemme (TN), in Piazza Italia n. 7. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente il concorrente, ossia i legali rappresentanti o procuratori del concorrente medesimo.

I. OGGETTO DELLA GARA.

La gara ha per oggetto l'individuazione del soggetto cui concedere in affitto l'azienda di bar/ristorante "Ex Casera delle capre" p.ed. 701 C.C. Ziano località Sadole da destinare agli scopi evidenziati nello schema di contratto di affitto.

Il bar/ristorante comprende:

- i locali come da planimetrie ed inventario allegati al presente avviso;

II. DISCIPLINA DI GARA.

La procedura di gara per la scelta dell'affittuario è disciplinata dal presente avviso nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 17, 18 e 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

III. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore della migliore offerta economica (offerta più alta) sull'importo a base d'asta. All'aggiudicazione si potrà procedere anche in presenza di una sola offerta purché la stessa si ritenuta idonea. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e di revocare la gara in qualsiasi fare qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara, fermo restando che la presente gara si conclude con l'aggiudicazione e che il vincolo negoziale sorge solo con la stipula del contratto.

Non sono ammesse offerte in ribasso sul canone posto a base di gara.

IV. DURATA DEL CONTRATTO.

A norma dell'art. 2 dello Schema di contratto l'affitto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza necessità di formale disdetta.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente l'affitto per ragioni di interesse pubblico.

V. CANONE.

Il canone di affitto annuo, che rappresenta il riconoscimento del diritto di sfruttamento economico dell'azienda, è stabilito in euro 6.000,00 (diconsi euro seimila/00=) per ogni successivo anno, oltre l'aumento offerto in sede di gara.

Saranno escluse offerte in diminuzione rispetto al prezzo fissato a base di gara.

Il canone dovrà essere versato direttamente in quote semestrali di pari importo da versarsi anticipatamente, con versamento diretto al Tesoriere Comunale. La prima rata dovrà essere versata alla stipula del contratto.

VI. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI.

Sono ammessi a partecipare alla gara:

- persone fisiche e/o imprese individuali e/o imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa, consorzi e raggruppamenti temporanei d'impresa costituiti ai sensi dell'art. 24 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. aventi i requisiti previsti dal presente bando di gara, nonché tutti i requisiti (speciali e di ordine generale) prescritti dalle vigenti norme in materia.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera c), della L.P. n. 23/1990 e s.m. per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti generali di seguito indicati:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.;
- b) possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante, instutore (delegato con procura), preposto, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D. lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm. nonché di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 N. 252 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs. 26.03.2010 N. 59 e ss.mm.;

Non saranno ammesse alla presente procedura soggetti (persone fisiche e/o imprese individuali o società) che negli ultimi cinque anni hanno commesso gravi violazioni oppure sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi derivanti da altre procedure indette dall'Amministrazione Comune di Ziano di Fiemme.

NON sono ammessi i raggruppamenti temporanei ex art. 24 L.P. n. 23/1990.

VII. CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE.

CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto è richiesta una cauzione provvisoria pari ad € 1.000,00.- (euro mille/00=) da prestarsi tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ziano di Fiemme o mediante polizza fideiussoria di primario istituto di credito o polizza assicurativa di primaria compagnia, contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, valevole fino allo svincolo scritto da parte del Comune, che saranno restituite all'aggiudicatario dopo la firma del contratto di affitto d'azienda. Tale cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Ziano di Fiemme, a titolo di penale, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di affittanza, fatta salva la richiesta del maggior danno. La cauzione provvisoria presentata dai soggetti non risultati aggiudicatari sarà svincolata/restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, dopo l'aggiudicazione, e prima dell'immissione in possesso della struttura, dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE nell'importo pari a due annualità dell'importo del canone offerto in sede di gara comprensivo di IVA, anche mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria di primario istituto di credito o polizza assicurativa di primaria compagnia. Tale deposito, non imputabile in conto canoni di affitto, sarà restituito al termine della durata del contratto a condizione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e previa verifica del buono stato dei beni aziendali da effettuarsi contestualmente alla riconsegna, tenuto conto della normale usura. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione comunale mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito. Nel caso in cui il soggetto partecipante presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse dovranno avere i requisiti descritti di seguito.

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sotto indicate modalità:

- a) essere rilasciate da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione;
- b) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- c) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del servizio cui compete la gestione del contratto, e comunque fino ad espressa autorizzazione scritta rilasciata da parte del Comune di Ziano di Fiemme";
- d) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - d1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - d2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore e versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezione di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - d3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - d4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
 - d5) nel caso in cui la polizza fideiussoria o la fidejussione bancaria contengano la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposto all'Ente garantito".
 - d6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune o fideiussioni che non riportino espressamente le condizioni sopra riportate.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

POLIZZE ASSICURATIVE

Lo stesso aggiudicatario dovrà inoltre depositare presso il Comune, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'immissione in possesso della struttura, copia delle seguenti polizze assicurative:

- a) polizza di responsabilità civile per danni verso terzi inerente la conduzione della struttura nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, comunque o dovunque svolte, nessuna esclusa ed eccettuata, di tutti i soggetti che partecipino all'attività svolta dall'assicurato, con massimale di almeno € 200.000,00.- (duecentomila/00=) per sinistro;
- b) polizza di copertura del rischio locativo del valore di € 50.000,00.- (cinquantamila/00=) con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente;
- c) polizza incendio per il contenuto con massimale di € 50.000,00.- (cinquantamila/00=) con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente;

VIII. SOPRALLUOGO.

E' prevista la possibilità di visita alla struttura con presa visione dello stato dei luoghi e degli arredi forniti dall'Amministrazione. La visita potrà essere effettuata da un legale rappresentante del concorrente o suo delegato per iscritto, previo appuntamento telefonico durante gli orari d'ufficio dal Lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 – referente Nello Giacomuzzi telefono 329/7506093.

IX. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – RICHIESTA INFORMAZIONI.

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato in versione integrale sul sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.ziano.tn.it, per estratto su un quotidiano locale, e può essere richiesto in cartaceo all'ufficio Segreteria del Comune. Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata (in formato cartaceo) avverrà entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta o tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente.

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire la documentazione secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente la stessa a:

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME
Ufficio Protocollo
Piazza Italia n. 7
38030 ZIANO DI FIEMME (TN)
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 30 GIUGNO 2015
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

La domanda dovrà essere composta da un plico chiuso sui lembi di chiusura con mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto, all'interno della quale dovrà essere inserita la documentazione descritta dal presente avviso.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Offerta relativa alla gara per l'affitto d'azienda di bar/ristorante Ex Casera delle capre p.ed. 701 C.C. Ziano località Sadole", con scadenza **alle ore 12.00 del giorno 30.06.2015.**

Il plico deve essere recapitato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corriere;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, si invitano gli offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plichi dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e

questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipula del relativo contratto.

Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale, dott. Claudio Urthaler.

LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo fax 0462/571650 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.ziano.tn.it.

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 23.06.2015. Le risposte saranno comunicate nelle forme sopra riportate almeno 2 giorni prima dalla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto.

X. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO.

CAPITOLO 1 INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno, predisposto secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente, deve essere inserito, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

- a) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA come indicata al capitolo 2;
- b) BUSTA OFFERTA ECONOMICA, come indicata al capitolo 3;

La busta contenente l'offerta economica, come indicato al capitolo 3, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) essere chiusa sigillata con mezzo idoneo a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA"**.

CAPITOLO 2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta contenente la documentazione amministrativa deve essere inserita – a pena di esclusione – la documentazione indicata nel presente capitolo:

- 1) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore attestante:

- a) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
- a.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- a.2) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.. Si precisa che, a norma dell'art. 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di un altro tipo di società. A tal fine la presente dichiarazione deve essere integrata con l'elencazione nominativa dei soggetti indicati nel presente punto. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di "essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti nel presente punto non si sono verificati a carico di nessuno dei soggetti indicati nella presente lettera". In caso contrario le dichiarazioni dovranno essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti individuati;
- a.3) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna passata in giudicato o divenuta irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Si precisa che, a norma dell'art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm., è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. Si precisa che, a norma dell'art. 38, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei medesimi soggetti sopra indicati alla lettera a.2). In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. A tale scopo la presente dichiarazione deve essere completata con l'elencazione nominativa di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando o in caso di assenza dei medesimi soggetti con l'espressa affermazione «che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara». La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di "essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti nel presente punto non si sono verificati a carico di nessuno dei soggetti indicati nella lettera a.2) e nella presente lettera". In caso contrario le dichiarazioni dovranno essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti individuati. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm, i concorrenti sono tenuti ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione (B)

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), **si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006**

- a.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.;
- a.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio per i contratti pubblici;
- a.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- a.7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- a.8) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti di cui al Casellario informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- a.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. La presente dichiarazione deve essere integrata con l'indicazione di tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al concorrente con riferimento all'INPS e INAIL;
- a.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68, oppure che l'Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/ 1999;

- a.11) che l'Impresa non è soggetta all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (ad eccezione delle Imprese individuali, per le quali questa fattispecie non è prevista) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248;
- a.12) che l'Impresa non si trova nella situazione interdittiva di cui all'art. 38, comma 1, lettera m ter), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. in base alla quale sono escluse dalla gara le Imprese per le quali i soggetti di seguito indicati, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previsti nell'art. 38, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm., nell'anno precedente la pubblicazione del presente bando, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 n. 203, non risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi di cui all'art. 4, primo comma, della L. n. 689/ 1981) secondo le risultanze dell'Osservatorio per i contratti pubblici: i soggetti rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono il titolare o il direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- a.13) che l'Impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla gara, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in alcuna delle situazioni indicate all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., ossia di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale, al quale sia riconducibile anche l'impresa dichiarante. Al fine della presente dichiarazione, il concorrente allega alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) , b) e c) l'ente esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
- b) il possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante, istitutore (delegato con procura), preposto, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm. nonché di cui agli artt. 11,12 e 92 del T.U.L.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm.;
- c) a norma dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è fatto obbligo ai concorrenti di indicare nella presente dichiarazione:
- il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;

- l'eventuale indirizzo di posta elettronica;

Si precisa che le comunicazioni urgenti saranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Le dichiarazioni previste nel punto 1 devono essere rese preferibilmente nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

- 2) **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà in carta libera, rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa:
 - b) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.
- 3) **Dichiarazione in carta resa legale**, rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa:
 - a) di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole contenute nello Schema di contratto allegato al presente bando;
- 4) **Copia dello schema di contratto in carta resa legale**, firmato per accettazione in ogni suo foglio ed in calce alla stessa dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa, a pena di esclusione.
- 5) **Cauzione provvisoria**: A garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto è richiesta una cauzione provvisoria da prestarsi tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ziano di Fiemme o mediante polizza fideiussoria di primario istituto di credito o polizza assicurativa di primaria compagnia, contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, valevole fino allo svincolo scritto da parte del Comune, che saranno restituite all'aggiudicatario dopo la firma del contratto di affitto d'azienda. Tale cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Ziano di Fiemme, a titolo di penale, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di affittanza, fatta salva la richiesta del maggior danno. All'interno della busta documentazione amministrativa dovrà essere inserita, a seconda della forma prescelta, assegno circolare o distinta di ricevuta della cauzione in contanti o polizza fideiussoria/bancaria in originale, secondo le modalità esposte al paragrafo VII.

Per i punti 1), 2) e 3) gli offerenti dovranno preferibilmente utilizzare i modelli di dichiarazione Allegati al presente bando.

NB:

Non sono ammesse offerte plurime: deve essere presentata una sola offerta economica. Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte plurime.

L'art. 79, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. stabilisce che l'accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 giorni dall'invio delle comunicazioni descritte nel medesimo art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., senza che occorra istanza scritta e fermi restando i provvedimenti di differimento o di esclusione dell'accesso adottati a norma dell'art. 13 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Tutta la documentazione descritta deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

CAPITOLO 3

BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

Il soggetto partecipante, esplicherà la propria offerta, utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato, con dichiarazione in carta legale, indicando l'importo solo in aumento rispetto alla base di gara annua di € 6.000,00= (euro seimila/00=) + IVA.

L'importo ed i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere (in caso di discordanza, sarà considerata valida l'espressione in lettere) e l'offerta sarà valida ed impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data fissata per la presentazione dell'offerta. L'offerta deve recare l'indicazione del numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A. dell'impresa offerente.

L'offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta confermate e sottoscritte.

NB:

Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancanza di sottoscrizione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, offerte comunque condizionate o offerte parziali.

XI - PROCEDURA DI GARA.

La seduta della procedura di gara è fissata per il giorno **30 GIUGNO 2015 ad ore 12.00** presso la Sala Giunta della sede Municipale in Piazza Italia n. 7.

La Commissione darà seguito all'aggiudicazione del servizio nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- in seduta di data 30 GIUGNO 2015 ad ore 12.00 aperta al pubblico:

- verifica la regolarità dei plichi pervenuti;
- apre i plichi attribuendo a ciascuno un numero progressivo e riportando lo stesso numero sulle buste sigillate contenute nel plico;
- verifica la regolarità e completezza della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA escludendo le offerte eventualmente non in regola e/o carenti di documentazione;
- apre le buste contenenti l'OFFERTA ECONOMICA;
- formula la graduatoria complessiva sulla base delle offerte economiche pervenute;
- aggiudica l'affitto alla ditta che avrà presentato la migliore offerta economica.

La Commissione di gara conclude i propri lavori con la formazione della graduatoria definitiva e con la conseguente aggiudicazione.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione di gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

Si precisa che, in relazione alla documentazione sopraindicata, il mancato rispetto delle modalità relative all'allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore comporta l'esclusione dalla gara.

La mancanza della firma nella documentazione comporta l'esclusione della ditta.

Qualora risultino due o più offerte di identico importo, si procederà ad estrazione a sorte

dell'aggiudicatario.

Delle operazioni compiute dalla Commissione viene redatto apposito verbale.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara

provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

Nel caso in cui alla gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente invito e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. del Regolamento per la disciplina dei contratti e del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.

L'aggiudicazione disposta dalla Commissione è definitiva e non è soggetta ad approvazione. La stessa diventerà efficace al termine delle verifiche di legge.

XII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.

SEZIONE I - VERIFICA DEI REQUISITI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione procede nei confronti del soggetto aggiudicatario ed eventualmente del soggetto che segue nella graduatoria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta in conformità al bando di gara, tramite l'acquisizione d'ufficio della documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni presentate nonché la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso per la partecipazione alla procedura di gara.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà:

- a) effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa;
- b) presentare la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE nella misura fissata dal punto VII del presente bando con le modalità nello stesso riportate, nei termini indicati dall'amministrazione.
Nel caso di fidejussioni bancarie e polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando, ove il concorrente non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà del concorrente stesso. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale;
- c) depositare presso il Comune, prima della stipula del contratto, copia di polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dello stesso, con le modalità e gli importi di cui al punto VII del presente avviso.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione in contrasto con le dichiarazioni del concorrente comporta la pronuncia con atto motivato di decadenza dall'aggiudicazione, dell'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione o dall'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario. L'Amministrazione procede inoltre alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara comporta l'esclusione dalle future gare indette dall'Amministrazione procedente per un anno, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici. Della falsa dichiarazione verrà data comunicazione alle Autorità competenti secondo la normativa vigente.

TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Nelle more della stipula del contratto, e solamente a seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e la presentazione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative di cui al paragrafo VII del presente avviso, l'Amministrazione si riserva di immettere l'aggiudicatario nel possesso della struttura onde consentire la preparazione del locale e la programmazione dell'attività.

XIII. ULTERIORI INFORMAZIONI.

- 1) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta.
- 2) Al termine delle verifiche effettuate, con esito positivo, ai sensi del cap. XII, con l'aggiudicatario sarà stipulato il contratto di affitto d'azienda nella forma della scrittura privata autenticata: tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario, nessuna esclusa.
- 3) Sarà a carico dell'aggiudicatario la voltura delle autorizzazioni per il funzionamento della struttura, le quali, alla scadenza della gestione medesima dovranno essere riconsegnate al Comune.
- 4) L'aggiudicatario, potrà, ricorrendone tutti i requisiti di legge, esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di pasti, di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolci compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia (art. 2 comma 1, lett. a) 2) e b) 1 L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm.). Ogni e qualsiasi onere necessario per rendere l'esercizio idoneo all'estensione dell'attività sarà a completo carico del gestore.

- 5) Si precisa che le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente e in ogni caso dal foro di Trento. Per quanto non indicato nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
- 6) La mancata presa in consegna della struttura con relativa apertura al pubblico e stipula contrattuale entro i termini di cui allo schema di contratto, per cause inerenti l'aggiudicatario, essendo tale termine ritenuto essenziale nell'interesse dell'Ente, comporterà la pronuncia di decadenza dall'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo ed impregiudicato il risarcimento di ulteriori danni. In tale caso l'Amministrazione si riserva di affidare l'azienda al concorrente che segue in graduatoria.
- 7) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le prescrizioni del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. Al presente invito viene allegata l'informativa prevista dall'art. 13 del medesimo D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare lavori nell'immobile per l'eventuale adeguamento degli impianti, con oneri a proprio carico. Il conduttore nulla potrà pretendere per il periodo di sospensione dell'attività necessario per effettuare i lavori di adeguamento.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento allo schema di contratto di affitto approvato con determina n. 309 dd. 10.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, disponibile presso la Segreteria del Comune di Ziano di Fiemme.

Per maggiori informazioni e per la consultazione di tutti gli atti di gara, nonché l'inventario dei beni e le planimetrie, sono consultabili presso l'ufficio Segreteria del Comune di Ziano di Fiemme, p.zza Italia n. 7 – tel. 0462-571122 fax 0462-571650. E-mail protocollo@comune.ziano.tn.it; per eventuali sopralluoghi rivolgersi al Capo operai di Ziano di Fiemme signor Nello Giacomuzzi Tel. 329.7506093. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30. La documentazione è inoltre consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Ziano di Fiemme al seguente indirizzo: www.comune.ziano.tn.it.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio telematico del Comune di Ziano di Fiemme fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, su un quotidiano locale e sul sito web del Comune di Ziano di Fiemme al seguente indirizzo www.comune.ziano.tn.it.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Claudio Urthaler)



ALLEGATI

- Allegato B) Schema di contratto d'affitto d'azienda;
- Allegato C) Planimetria;
- Allegato D) Fac-simile di dichiarazione requisiti generali;
- Allegato E) Fac-simile di dichiarazione obblighi;
- Allegato F) Fac simile dichiarazione accettazione;
- Allegato G) Fac simile dichiarazione requisiti;
- Allegato H) Inventario provvisorio dei beni;
- Allegato I) Fac-simile di offerta economica completa di Informativa ex D.Lgs. n. 196/2003;

Allegato B)

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. _____ dd. _____

**SCHEMA DI CONTRATTO
AFFITTO D'AZIENDA BAR – RISTORANTE
“EX CASERA DELLE CAPRE” P.ED. 701 C.C. ZIANO LOC. SADOLE**

**Art. 1
(OGGETTO)**

Il Comune di Ziano di Fiemme concede in affitto a (affidatario) la gestione del Bar – Ristorante “Ex casera delle capre” di proprietà comunale sito in Ziano di Fiemme, località Sadole, individuato in p.ed. 701 C.C. Ziano, composto di beni ed immobili, come risultanti da inventario e planimetria allegati al presente contratto e controfirmati da entrambe le parti per accettazione, con contratto d'affitto d'azienda non soggetto alle vigenti norme sull'equo canone. Il contratto d'affitto sarà soggetto a tutte le condizioni richiamate nel presente documento e, per quanto non disposto, dalla normativa in materia. Non trovano applicazione le norme vincolistiche previste nella L. 392/1978 e ss.mm..

In concedente resta completamente estraneo alla gestione, sicchè, ogni credito e debito per rapporti insorgenti nel corso della durata del contratto d'affitto sarà imputato all'affittuario che si obbliga espressamente a sollevare il Comune da ogni responsabilità od adempimento di fronte ad autorità o a terzi.

**Art. 2
(DURATA)**

Le parti convengono che l'affitto avrà la durata di anni quattro a decorrere dal _____, e verrà a cessare, automaticamente, con il giorno _____, senza necessità di formale disdetta.

**Art. 3
(CANONE)**

Il corrispettivo della presente affittanza viene stabilito ed accettato nel canone annuo complessivo di € _____, -, come risultante dell'offerta effettuata in sede di gara, + IVA.

Il presente atto è soggetto ad IVA ai sensi di legge.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni od eccezioni del conduttore di qualsiasi specie e natura.

L'aggiudicatario si dichiara fin d'ora impegnato a versare, sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Ziano di Fiemme, le quote semestrali di affitto in via anticipata acconsentendo che, in caso di mora, ed indipendentemente dalla facoltà del Comune di Ziano di Fiemme di avvalersi della risoluzione del contratto, sia applicata la maggiorazione pari all'interesse stabilito ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 231/2002, e con ciò espressamente autorizzando l'Amministrazione Comunale, in caso di mancato pagamento, ove lo ritenga a prelevare i corrispettivi di cui sopra da deposito cauzionale/fidejussione costituito ai sensi dell'art. 4. L'unica prova dei pagamenti saranno le quietanze rilasciate dal proprietario.

La prima rata dovrà essere versata alla stipula del contratto.

In caso di eventuale ritardo nei versamenti semestrali anticipati oltre il termine di mesi tre dalla scadenza l'Amministrazione Comunale è autorizzata fin d'ora ad esperire ogni azione di tutela o legale idonea a garantire i necessari adempimenti o di dichiarazioni di decadenza per

inadempimento contrattuale.

Il mancato pagamento del canone nel termine di mesi sei dalla scadenza di una singola rata, darà facoltà al concedente di ritenere risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (mediante comunicazione da parte del concedente di volersi avvalere della risoluzione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con fissazione di un termine per adempiere di 15 giorni dal ricevimento), salvo il risarcimento del danno. In caso di risoluzione, l'affittuario è tenuto alla restituzione immediata dei beni costituenti l'azienda concessa in affitto ed all'applicazione della penale di riscossione della intera cauzione di cui all'art. 4.

Art. 4 (CAUZIONE E GARANZIE)

A garanzia di tutti gli obblighi facenti capo all'affittuario e specificati nel presente contratto, compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento del canone e delle utenze, il gestore dovrà depositare, all'atto di consegna dell'esercizio e, se non ancora intervenuta, alla stipula contrattuale, una cauzione infruttifera di € _____, (= pari a due annualità comprensiva di IVA), anche mediante polizza fideiussoria di primario istituto di credito o polizza assicurativa di primaria compagnia, contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, valevole fino allo svincolo scritto, da parte del Comune, salvo liberatoria anticipata per rescissione del contratto prima della scadenza. Tale deposito, non imputabile in conto canoni di affitto, sarà restituito al termine della durata del contratto a condizione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e previa verifica del buono stato dei beni aziendali da effettuarsi contestualmente alla riconsegna, tenuto conto della normale usura.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 entro i termini disposti dall'Amministrazione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 e D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante, e la facoltà dell'Amministrazione di affidare l'azienda al concorrente che segue nella graduatoria.

La mancata presa in consegna dell'esercizio con relativa apertura al pubblico e stipula contrattuale entro i termini di cui all'articolo 2 per cause inerenti l'aggiudicatario, ritenendo tale termine quale essenziale nell'interesse dell'Ente, comporterà la pronuncia di decadenza dall'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo ed impregiudicato il risarcimento di ulteriori danni. In tale caso l'Amministrazione si riserva di affidare l'azienda al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione dovrà garantire il corretto adempimento da parte dell'affittuario di ogni obbligo anche relativo al pagamento di penali e conseguentemente anche il ristoro di qualsiasi tipologia di danno consequenziale a condotte inadempienti dell'affittuario stesso nelle more del rapporto contrattuale, nonché qualsiasi diversa tipologia di danno subito dal Comune in conseguenza della risoluzione del contratto.

Qualora nel corso del rapporto il proprietario, in dipendenza di inadempimenti contrattuali dell'affittuario, ovvero avvalendosi delle facoltà previste in contratto, dovesse azionare la fideiussione, questa dovrà essere reintegrata nell'importo originario garantito entro 10 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune.

Sarà causa di risoluzione del contratto il mancato reintegro della cauzione nell'importo originario.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa del gestore la cauzione verrà interamente incamerata a titolo di penale fatte salve le ulteriori azioni per risarcimento danni.

Lo svincolo della cauzione avverrà solamente a seguito del constatato adempimento da parte dell'affittuario degli obblighi tutti sullo stesso gravanti ivi compresi gli obblighi derivanti a seguito della scadenza del contratto e previa sottoscrizione dell'inventario conclusivo ad opera delle parti.

La cauzione, in caso venga prestata tramite fideiussione dovrà possedere le caratteristiche di cui all'Avviso d'asta inerente la procedura pubblica di selezione dell'affittuario.

Art. 5 (ONERI DEL GESTORE)

L'affittuario si obbliga, per tutta la durata del contratto:

- ad esercitare l'azienda secondo le disposizioni di cui al presente atto impegnandosi a dare

idonea pubblicità del mutamento dell'imprenditore;

- a gestire l'azienda con diligenza;
- a custodire e fare buon uso dei beni costituenti il complesso aziendale ed a non compiere atti intesi a danneggiare o pregiudicare la loro integrità: anche la più accurata pulizia dei pavimenti e degli arredi dovrà essere curata dall'affittuario.

Particolare cura dovrà osservarsi per quanto attiene il decoro interno ed esterno dell'immobile.

- a non modificare la destinazione economica di bar-ristorante, trasformare od apportare addizioni o migliorie ai beni costituenti l'azienda, senza il preventivo consenso scritto del concedente il quale, in caso contrario, potrà pretendere il ripristino dello stato anteriore o ritenere le nuove opere senza corrispondere alcuna indennità o rimborso, intendendosi le opere acquistate dall'Azienda per iniziativa dell'affittuario.

Il concedente si riserva la possibilità, in ogni momento, di effettuare, personalmente od a mezzo di incaricati, sopralluoghi allo scopo di controllare la corretta manutenzione e conservazione dei beni aziendali, verificare la buona conduzione del locale e di impartire ogni eventuale suggerimento o direttiva volti al miglioramento dei servizi e della gestione.

- A mantenere la normale efficienza commerciale ed amministrativa dell'azienda;
- Ad effettuare tutti gli adempimenti giuridici, amministrativi e fiscali che fossero richiesti dalla legge o dalle competenti autorità per l'esercizio dell'Azienda;
- A stipulare (a proprie spese e per tutta la durata del contratto):
 - a) polizza di responsabilità civile per danni verso terzi inerente la conduzione della struttura nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa ed eccettuata, di tutti i soggetti che partecipino all'attività svolta dall'assicurato, con massimale di almeno € 200.000,00= per sinistro;
 - b) polizza a copertura del rischio locativo del valore di € 50.000,00.= con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente;
 - c) polizza incendio per il contenuto con massimale di € 50.000,00.= con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente.

L'affittuario solleva comunque espressamente l'Ente proprietario da ogni responsabilità inerente l'uso dei locali a qualsiasi titolo, anche se non autorizzato del presente atto.

L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo nonché della cauzione di cui all'art. 4 del presente atto, per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con le conseguenze di cui all'art. 13.

- In relazione a tutti i contratti per i quali è previsto il sub ingresso dell'affittuario, questi si obbliga a comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a propria cura e spese, l'avvenuto perfezionamento del presente contratto ai terzi contraenti ed esonera il concedente da ogni responsabilità derivante dall'eventuale recesso per giusta causa dei terzi contraenti stessi.
- L'affittuario si impegna al rispetto, nell'assunzione dei lavoratori subordinati presso l'azienda, delle disposizioni legislative in materia ed alla corresponsione regolare delle retribuzioni conformemente alle disposizioni dei contratti collettivi di categoria vigenti.

L'accertamento dell'omessa attuazione di ogni adempimento di competenza dell'aggiudicatario produce le conseguenze evidenziate nel presente atto e nell'avviso d'asta.

Durante la vigenza del contratto di affitto, sarà facoltà del Comune di Ziano di Fiemme soggetti del medesimo incaricati, verificare in ogni momento se effettivamente l'aggiudicatario-contraente dia puntuale ed analitica attuazione ad ogni obbligo contrattuale. In tal senso il Comune di Ziano di Fiemme si riserva fin da ora la facoltà di richiedere ed acquisire dall'aggiudicatario quanto necessario per l'effettuazione degli opportuni controlli, compresi documenti fiscali e di effettuare in ogni momento sopralluoghi per accertare la buona conduzione del locale e di impartire ogni eventuale suggerimento o direttiva al miglioramento dei servizi e della gestione. La gestione permette fin d'ora e in ogni tempo il libero accesso di tali rappresentanti comunali impegnandosi ad eseguire le direttive di cui sopra entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla formale diffida. In caso di inadempimento, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 4.

- L'aggiudicatario ha obbligo di organizzare la propria attività in maniera tale da garantire che la stessa venga effettuata nei termini stabiliti e con le modalità previste dai documenti contrattuali.
 - Il gestore s'impegna a tenere costantemente visibile al pubblico il listino prezzi delle consumazioni, che dovrà essere pure preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale.
 - Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S..
 - L'affittuario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, in particolare dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza), effettuando anche "la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza". In relazione alla gestione degli impianti, il gestore, a mezzo di propri tecnici/ditte di fiducia, provvederà ad effettuare le verifiche e manutenzioni, con la frequenza prevista dalle vigenti normative dei mezzi di estinzione (antincendio) con eventuali ricariche degli stessi e dell'impianto elettrico.
- L'affittuario si impegna, altresì, a non apportare variazioni non autorizzate alle condizioni di sicurezza della struttura e degli impianti (come definite in particolare nel certificato di prevenzione incendi).
- In riferimento alle attrezzature presenti all'interno dell'azienda, le medesime saranno affittate nello stato di fatto in cui si trovano: spetterà al gestore la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori; lo stesso si assume fin dall'inizio della gestione ogni conseguente responsabilità in materia di sicurezza dei lavoratori.
 - L'affittuario dovrà predisporre la formazione e addestramento del personale per l'attivazione in caso di emergenza. L'affittuario dovrà avere particolare cura nell'evitare che l'accesso ai dispositivi antincendio non sia limitato da attrezzature o materiali di alcun genere.
 - L'affittuario si impegna a rispettare le normative esistenti a disciplina della gestione e smaltimento dei rifiuti presso i centri deputati ed a curare la differenziazione degli stessi.
 - L'affittuario si impegna a consentire eventuali lavori necessari per il rispetto di disposizioni normative, senza poter pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

Saranno a carico dell'affittuario:

- le spese per il personale, asporto di immondizie, riscaldamento, acqua calda, luce, acqua, telefono.
- le spese per le manutenzioni e riparazioni ordinarie degli impianti e dei macchinari aziendali sono a carico dell'affittuario, mentre quelle per le manutenzioni e riparazioni straordinarie (compresa l'eventuale sostituzione parziale o totale) causate da normale usura o vetustà, sono a carico del concedente.
- La voltura delle utenze elettriche e telefoniche relativa all'Azienda a proprie spese.
- Tutte le spese di pubblicità, diritti SIAE e imposte relative alla gestione del locale saranno a carico dell'affittuario.

Nessuna variazione, addizione, miglioria ecc... potrà essere opposta alla parte concedente se non autorizzata per iscritto e comunque le parti si danno reciprocamente atto che ogni miglioria apportata dall'affittuario non potrà formare oggetto di richiesta di rimborso o indennizzo intendendosi le opere acquistate all'Azienda per iniziativa dell'affittuario.

Con riferimento ai contratti aziendali in corso al momento della concessione del contratto, l'azienda sarà riconsegnata al concedente previa risoluzione, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, da parte dell'affittuario di ogni rapporto di lavoro subordinato relativo all'azienda, con pagamento di ogni somma o contributo dovuto e con espresso esonero del concedente da ogni responsabilità al riguardo. Nulla sarà dovuto dal concedente all'affittuario a titolo di indennità per l'eventuale incremento del valore dell'avviamento.

Art. 6 (VIGILANZA SUL CONTRATTO)

La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, compreso il rispetto di periodi di apertura dell'esercizio, spetta al Servizio Polizia Municipale di Ziano di Fiemme. Lo stesso servizio effettuerà controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito ad eventuali segnalazioni scritte che dovessero pervenire sia da parte del gestore che da parte della clientela del pubblico esercizio. Il medesimo servizio sarà competente all'irrogazione delle sanzioni e alla contestazioni

delle penali per inadempimenti contrattuali come disciplinati dal presente atto. La decisione in merito all'esercizio della facoltà di risoluzione contrattuale, come da presente atto disciplinata, sarà di competenza della Giunta comunale su segnalazione degli inadempimenti succedutisi a cura del Servizio Polizia Locale, integranti le condizioni sufficienti per l'esercizio di tale facoltà.

Art. 7

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

E' vietato ogni forma di subaffitto e/o la cessione del contratto non preventivamente autorizzata dal Comune di Ziano di Fiemme. L'affittuario assume l'obbligo di gestire, in nome e per conto proprio, o tramite un preposto, l'azienda oggetto del presente contratto, di non subaffittare e di non cedere ad altri, in tutto o in parte, quanto forma oggetto del presente contratto, sotto forma alcuna, incluso il mandato, né associare persona alcuna o ente nella gestione e a non procurare in alcun modo variazioni alle autorizzazioni, senza l'esplicita preventiva autorizzazione scritta del Comune di Ziano di Fiemme. Parimenti l'affittuario non potrà chiedere il trasferimento dell'esercizio né la volturazione a terzi delle licenze, né rinunciare alle stesse. Se durante l'affittanza, e previo consenso scritto del proprietario, l'affittuario dovesse ottenere l'ampliamento delle autorizzazioni a lui temporaneamente intestate o la concessione di nuove licenze a fine affitto dovrà prestarsi a volturare sia le autorizzazioni ampliate che le nuove autorizzazioni senza pretendere corrispettivo o indennità alcuna dal proprietario.

Art. 8

(ONERI DEL CONCEDENTE)

Il concedente:

- garantisce il pieno e pacifico godimento degli enti concessi in affitto e la libera degli stessi da pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti e dichiara che non esistono alla data odierna pendenze fiscali (dirette ed indirette) relative all'azienda;
- presta fin d'ora il più ampio assenso alla voltura delle licenze e/o autorizzazioni amministrative attualmente esistenti e richieste dalle vigenti leggi per l'esercizio dell'azienda. Al termine dell'affitto le licenze dovranno essere regolarmente riconsegnate al Comune di Ziano di Fiemme che provvederà alla relativa voltura.
- Si impegna a sollevare l'affittuario da qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri relativi all'azienda affittata, nascenti da cause anteriori all'inizio dell'affitto;
- Il Comune si riserva la facoltà di effettuare lavori nell'immobile per l'eventuale adeguamento degli impianti, con oneri a proprio carico. Il conduttore nulla potrà pretendere per il periodo di sospensione dell'attività necessario per effettuare i lavori di adeguamento.

Art. 9

(REVOCA E RISOLUZIONE)

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune di Ziano di Fiemme si riserva la facoltà di risolvere automaticamente il presente contratto a mezzo di invio della relativa comunicazione con raccomandata A.R. con preavviso di mesi 3 (tre) all'affittuario, senza che il medesimo possa accampare diritti ad indennità o risarcimenti a titolo alcuno, nei seguenti casi:

- a) uso dell'azienda diverso da quello pattuito, ovvero uso improprio o eccedente rispetto all'autorizzazione amministrativa, o in presenza di cattiva conduzione;
- b) violazione del divieto di cessione del presente contratto e di subaffitto dell'azienda senza il consenso dell'Ente proprietario;
- c) assoggettamento ad un procedura concorsuale, di cessione, di subaffitto, di chiusura dell'azienda per ordine dell'autorità, per la sospensione e/o ritiro dell'autorizzazione d'esercizio, questi ultimi imputabili al conduttore, suoi incaricati e dipendenti;
- d) reiterato mancato rispetto delle clausole contrattuali.
- e) Episodi di carattere penale a carico del legale rappresentante dell'impresa, del preposto e/o del delegato, che facciano supporre una gestione dell'azienda improntata ad attività illecite.

Se l'affittuario, anche dopo la sottoscrizione del contratto, non dovesse ottenere l'intestazione delle autorizzazioni, il Comune di Ziano di Fiemme ha facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare al

secondo classificato, senza che il precedente affittuario possa richiedere il risarcimento dei danni. Il medesimo sarà tenuto alla corresponsione di una penale, a favore del Comune di Ziano di Fiemme, pari all'importo del canone annuo d'aggiudicazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

Il Comune di Ziano di Fiemme si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento del danno in relazione alla risoluzione del contratto.

Art. 10 (RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE)

Al termine dell'affittanza, senza necessità di disdetta, dovrà essere lasciato libero l'immobile da persone e cose con esplicita rinuncia ad indennità o risarcimento di sorta. In caso di mancato rilascio dell'Azienda nei termini previsti dal presente contratto o dal termine fissato dall'Ente il Comune incamererà a titolo di penale l'importo della cauzione di cui al precedente articolo 4, ferma restando la risarcibilità degli ulteriori danni che dovessero manifestarsi in relazione alla mancata riconsegna nei termini.

Al momento della risoluzione del contratto, derivante da scadenza del termine o da ogni altra causa, l'affittuario sarà tenuto a restituire i beni e le attrezzature di proprietà del concedente che compongono l'azienda, nello stato di normale efficienza in cui sono stati consegnati, tenuto conto del normale deperimento derivante dall'uso. Dovrà altresì prestare la sua disponibilità al compimento di tutte le formalità necessarie per consentire l'esercizio dell'impresa da parte del concedente o eventuale nuovo affidatario.

Art. 11 (CONSEGNA DELL'AZIENDA)

Fra l'Amministrazione ed il gestore viene convenuto che all'inizio della gestione dovrà essere controfirmato dalle parti, previa verifica in contraddittorio, apposito verbale di consegna/inventario relativo alle attrezzature ed arredi presenti nell'immobile. L'inventario verrà costantemente aggiornato e controfirmato dalle parti anche in occasione della riconsegna del locale.

Immobili e attrezzature vengono consegnati all'affittuario in normale stato di funzionalità e dovranno quindi essere ripristinati e/o riconsegnati nella medesima condizione salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso.

Il gestore espressamente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, compreso l'attestato, in ordine alla attestazione della relativa prestazione energetica dell'edificio.

Art. 12 (INADEMPIMENTI E PENALI)

Qualora il Comune di Ziano di Fiemme verifichi il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, contesterà al medesimo la violazione accertata, fissando un termine entro il quale l'aggiudicatario dovrà rimuovere l'inadempienza. Al mero accertamento della violazione ed alla contestazione della medesima consegue l'obbligo di pagamento di una penale pari ad Euro 100,00.= (cento/00.=). La penale, come di sopra quantificata, sarà applicata per ogni violazione accertata. Dalla data di accertamento della violazione a quella di comunicazione ed accertamento della relativa eliminazione l'affittuario sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera di Euro 20,00.= (venti/00.=) con rinuncia fin d'ora da parte dell'affittuario al potere di richiedere la riduzione della penale complessivamente dovuta. In caso di mancato versamento della penale da parte dell'aggiudicatario nei termini stabiliti, si procederà all'escussione della cauzione definitiva. In questo caso la cauzione dovrà essere reintegrata tempestivamente a cura dell'affittuario. Anche nelle ipotesi di applicazione della penale viene fatta salva la facoltà per il Comune di richiedere il maggior danno subito. Qualora un medesimo comportamento sia produttivo di più inadempimenti al medesimo comportamento consegue l'applicazione di più penali e le stesse sono cumulabili. L'applicazione di penali relative ad inadempimento di 4 obblighi risultanti dall'offerta tecnica o comunque dal contratto di affitto, anche se accertati in un'unica soluzione, oppure verificatisi in un lasso temporale di sei mesi comporterà la facoltà per il Comune di Ziano di Fiemme di risolvere il contratto per colpa dell'aggiudicatario con incameramento dell'intera cauzione prestata ai sensi dell'art. 4.

La riscossione della penale verrà effettuata decorsi 15 giorni della comunicazione della volontà del

Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto stipulato mediante escussione della fideiussione costituita dall'affittuario.

Nei casi di risoluzione del contratto per colpa dell'affittuario previsti nel presente atto, il Comune provvederà all'escussione dell'intero importo della cauzione di cui all'art. 4, ferma restando la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

Art. 13
(SCADENZE)

Alla scadenza contrattuale di Comune di Ziano di Fiemme si riserva la facoltà di trattenere in dotazione al pubblico esercizio l'arredamento e le attrezzature eventualmente fornite dall'attuale parte conduttrice. Qualora il Comune decida di trattenerle, le parti nomineranno consensualmente un perito un collegio di tre periti, che provvederà bonariamente a stimare il valore dell'arredamento e delle attrezzature al momento dello spirare del contratto; in base ai risultati di tale stima la ditta uscente potrà vantare, nei confronti del Comune, il credito derivante dal suo unilaterale arricchimento conseguente al trattenimento degli arredi ed attrezzature; ma viene consensualmente esclusa la possibilità di richiedere qualsivoglia risarcimento dei danni.

Art. 14
(SPESE)

Spese e tasse inerenti al presente atto, nulla escluso, sono a carico dell'affittuario.

Il sottoscritto accetta incondizionatamente il presente contratto d'affitto d'azienda.

Allegato C)

PLANIMETRIA

Ufficio del Catasto di CAVALESE - Data rilascio: 20/05/2015 - Operatore: VAINZE_V - Totale schede: 1
C.C.: 445 - P. ed.: 701 - Sub.:
Prot. 1981.001.1993 - Data pres.: 04-11-1993 - Formato: A3 (297 x 420) - Fatt. scala: 1:1



REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
(D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569)

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
(R. Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652)



S. a. d. d.
S. b. d. d.

Stato: An. C. U. L.

Planimetria (*) dell'immobile situato nel Comune di **ZIANO DI FIEEME** Via **SADOLE** N.
allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio catasto di **CAVALESE** Ufficio tavolare di **CAVALESE**
C.C. **ZIANO** F.M. **14** P.Ed. **701** Sub. **---** P.T. **47** P.M. **---**

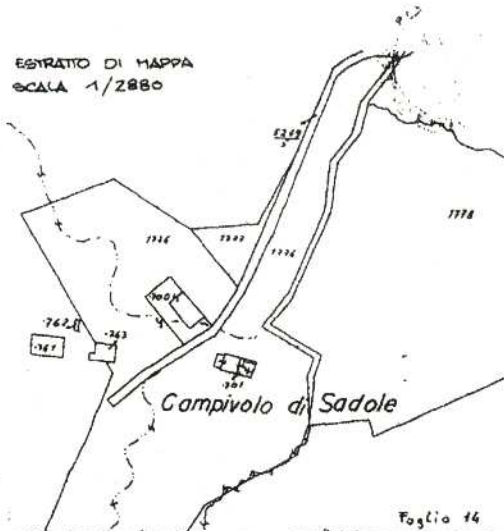
Rilievo (*) in conformità allo stato reale

Compilato dal **GEOM. WALTER GIEFF**
Iscritto all'Albo **GEOMETRI** della Prov. di **TRENTO**
Data **02-05-1991** Timbro e firma

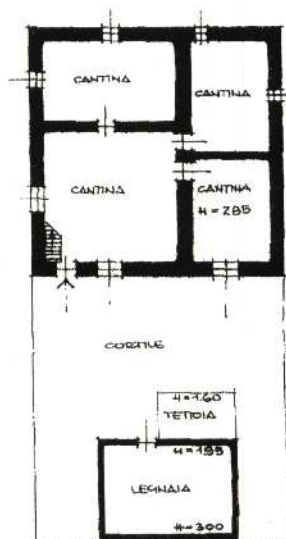
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO CATASTO

Subalterni controllati in data
Il Tecnico Catastale
Mod. 97 n. **112/11** P.C. imp. Cat. **Cl.**

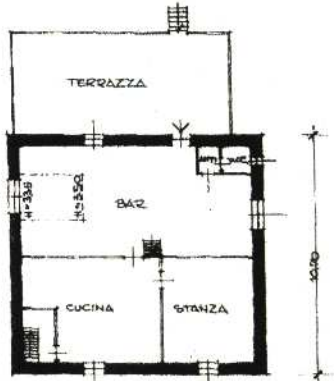
ESTRATTO DI MAPPA
SCALA 1/2880



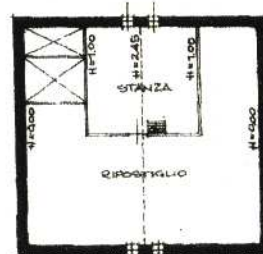
PIANO TERRA H = 2,75



PRIMO PIANO H = 2,45



SECONDO PIANO



Si rilascia in esenzione del bollo ai sensi
art. 1 D.P.R. n° 642 del 25.10.1972
e succ. modif. D.P.R. n° 955 del
30.12.1982 ed in esenzione da tributi spe-
ciali per uso esclusivo del
CAV. G. R. R.
ai sensi della Legge 15.5.1954 N° 228

MOD. 8 R.U. PROT. N° **13245**
RISCOSE **---**
PER COPIA CONFORME



Allegato D)

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI

in carta libera

Spett.le
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME
Piazza Italia n. 7
38030 ZIANO DI FIEMME (TN)

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO D'AZIENDA BAR/RISTORANTE EX CASERA DELLE CAPRE P.ED. 701 C.C. ZIANO LOC. SADOLE.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____, in qualità di legale
rappresentante dell'Impresa _____, con sede in
_____, (___), Via
_____, C.A.P. _____, TEL.
_____/_____ - fax ____/_____, partita IVA n.

(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

Nel presentare offerta per l'affitto in oggetto, sotto propria personale responsabilità consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

DICHIARA

A) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare¹:

¹ AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 1-TER DEL D.LGS. 163/2006, IN CASO DI PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE, LA STAZIONE APPALTANTE NE DA' SEGNALE ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI CHE, SE RITIENE CHE SIANO STATE RESE CON DOLO O COLPA GRAVE IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA O DELLA GRAVITA' DEI FATTI OGGETTO DELLA FALSA DICHIARAZIONE O DELLA PRESENTAZIONE DI FALSA DOCUMENTAZIONE, DISPONE L'ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI GARA E DAGLI AFFIDAMENTI DI SUBAPPALTO AI SENSI DEL COMMA 1, LETTERA H), PER UN PERIODO DI UN ANNO, DECORSO IL QUALE L'ISCRIZIONE E'

☐ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

☐ di essere a diretta conoscenza **che, a carico dei soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica di cui al sotto riportato elenco**, non pende un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.

(L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società).

[illegible]

☐ che i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

CANCELLATA E PERDE COMUNQUE EFFICACIA.

TALE DISPOSIZIONE TROVERA' APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE.

Oppure

☐ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando

Oppure

☐ che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (*dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima*):

NESSUNA CONDANNA

Oppure

e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l'impresa ha adottato le seguenti complete ed effettive misure di dissociazione:

NB: Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza:**

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 siano o meno state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
- le dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B)**

A4)

☐ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.;

A5)

☐ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

A6)

☐ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce il confronto e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

A7)

☐ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si è stabiliti;

A8)

☐ di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

A9)

☐ di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (DURC) o dello Stato in cui sono stabiliti. Dichiarare inoltre le seguenti posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al soggetto riguardo l'eventuale personale dipendente:

posizione/i INPS di _____ n. _____ sede di _____

_____;
posizione/i INAIL di _____ n. _____ sede di
_____;

e il contratto C.C.N.L. applicato ai dipendenti: _____

A10)

☐ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68;

oppure:

☐ di non essere soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante meno di 15 dipendenti;

oppure:

☐ di non essere soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla Legge 68/1999;

A11)

☐ di non essere soggetto all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e art. 23 L.P. 19 luglio 1990 n. 23 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248;

A12)

☐ di non trovarsi nella situazione interdittiva di cui all'art. 38, comma 1 lettera m ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in base alla quale sono escluse dalla gare le imprese per le quali i soggetti di seguito indicati, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previsti nell'art. 38 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., nell'anno precedente la pubblicazione del presente bando, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 n. 203, non risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi di cui all'art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981) secondo le risultanze dell'Osservatorio per i contratti pubblici: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

A13) in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quarter del D.Lgs. 163/2006:

☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente

Oppure

(barrare una delle seguenti ipotesi)

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente:

oppure,

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

B) ☐ di essere in possesso, da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante ovvero institore (delegato con procura), ed eventualmente del preposto, dei **requisiti morali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm. nonché di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.LL.P.S. (R.D. 18.06.1931 N. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1 D.Lgs. 26.03.2010 N. 59 e ss.mm.;**

C) a norma dell'art. 79 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m., è fatto obbligo ai concorrenti di indicare nella presente dichiarazione:

- il domicilio eletto per le comunicazioni:

- l'indirizzo di posta elettronica certificata:

- l'indirizzo di posta elettronica:

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Allegato E)

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE OBBLIGHI

in carta libera

Spett.le
COMUNE DI ZIANO DI Fiemme
Piazza Italia n. 7
38030 ZIANO DI Fiemme (TN)

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO D'AZIENDA BAR/RISTORANTE EX CASERA DELLE CAPRE P.ED. 701 C.C. ZIANO LOC. SADOLE.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____, in qualità di legale
rappresentante dell'Impresa _____, con sede in
_____, (____), Via
_____, C.A.P. _____, TEL.
_____/_____ - fax ____/_____, partita IVA n.

(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

Nel presentare offerta per l'affitto in oggetto, sotto propria personale responsabilità consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

DICHIARA

di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Allegato F)

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE OBBLIGHI

in carta libera

Spett.le
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME
Piazza Italia n. 7
38030 ZIANO DI FIEMME (TN)

**OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO D'AZIENDA BAR/RISTORANTE EX CASERA
DELLE CAPRE P.ED. 701 C.C. ZIANO LOC. SADOLE.**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____, in qualità di legale
rappresentante dell'Impresa _____, con sede in
_____, Via
_____, C.A.P. _____, TEL.
_____/_____ - fax ____/_____, partita IVA n.

(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

Nel presentare offerta per l'affitto in oggetto, sotto propria personale responsabilità consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

DICHIARA

di accettare anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nello Schema di contratto allegato al bando di gara e specificatamente firmato per accettazione.

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Allegato G)

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE RELATIVO AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1 LETT. B), C) e M-TER) DEL D.LGS. 163/2006.

Modello di dichiarazione da rendere da parte di:

- *il titolare dell'impresa e direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale;*
- *ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo;*
- *i soci accomandatari e i direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice;*
- *gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in tutti gli altri casi.*
- *i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (solo per la dichiarazione di cui al punto 3)):*
qualora il legale rappresentante NON abbia conoscenza diretta delle situazioni personali degli stessi.

Spett.le
COMUNE DI ZIANO DI FEMME
Piazza Italia n. 7
38030 ZIANO DI FEMME (TN)

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO D'AZIENDA BAR/RISTORANTE EX CASERA DELLE CAPRE P.ED. 701 C.C. ZIANO LOC. SADOLE.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____
in via _____
in qualità di _____
dell'Impresa _____
con sede in _____
via _____
codice fiscale n. _____ partita IVA n. _____

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, con riferimento alla predetta impresa

DICHIARA

- 1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 247 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- 2) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter);
- 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione

ovvero

Dichiara di aver riportato le seguenti condanne (**dichiararle obbligatoriamente TUTTE**) **ad eccezione** delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

LUOGO E DATA _____

(FIRMA PER ESTESO)

Allegato H)

INVENTARIO BENI MOBILI PRESENTE PRESSO
BAR/RISTORANTE EX CASERA DELLE CAPRE P.ED. 701 C.C. ZIANO LOC. SADOLE

n.	Bene mobile	Quantità	Stato
ZONA BAR - RISTORANTE			
1	Banco bar (lavastoviglie, lavello, frighi)	1	BUONO
2	Tavoli misura 90x180	3	BUONO
3	Tavoli misura 90x160	2	BUONO
4	Tavoli misura 2.0x 0.70	1	BUONO
5	Sedie	21	BUONO
6	Sgabelli	4	BUONO
7	Panche fisse		BUONO
8	Stufa a legna in ghisa	1	BUONO
BAGNO			
9	Fornelletto elettrico	1	BUONO
10	Porta carta	1	BUONO
11	Specchio	1	BUONO
12	Cestino	1	BUONO
CUCINA			
13	Lavandino 1.20x0.70	1	BUONO
14	Ripiano – mobile porta piatti 1.30X0.70	1	BUONO
15	Frigo + freezer 0.60xH1.40	1	BUONO
16	Microonde	1	BUONO
17	Affettatrice	1	BUONO
18	Piano di lavoro 2.45x0.70	1	BUONO
19	Paiuolo elettrico e gas	1	BUONO
20	Forno a gas	1	BUONO

21	Altro piano di lavoro 1.40x0.70	1	BUONO
22	Gas a 6 fuochi 1.40x0.70 con forno a gas o elettrico	1	BUONO
23	Stufa a legna 1.05x0.60	1	BUONO
24	Bagnomaria 0.40x0.70	1	BUONO
25	Brasiera a gas 0.70x0.70	1	BUONO
26	Ripiano in acciaio 1.30 x0.70	1	BUONO
27	Cappa 3.00x1.00	1	BUONO
28	Pentole – stoviglie posate per n. 100 coperti		BUONO
29	Contenitori vari in plastica		BUONO
30	Attrezzatura varia da cucina		BUONO

CAMERA "GESTORE"

31	Letto matrimoniale	1	BUONO
32	Comodini	2	BUONO
33	Armadio	1	BUONO
34	Comò	1	BUONO
35	Accessori bagno		BUONO
36	Box doccia	1	BUONO
37	Fornelletto elettrico	1	BUONO

CAMERA SOPPALCO

38	Letto a castello	1	BUONO
39	Letto singolo	1	BUONO
40	Coperte	12	BUONO
41	Trapunte	15	BUONO
42	Cuscini	15	BUONO
43	Cambi biancheria da letto	20	BUONO

CAMERA PER OSPITI

44	Letti a castello	3	BUONO
45	Letti singoli	2	BUONO

VARIE

46	Impianto acqua calda a gas con boiler 100 l	1	BUONO
47	Cella frigo 150x90	1	BUONO
48	Scaffalatura varia		BUONO
49	Antenna per cellulari e tv	1	BUONO

FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA

in carta **LEGALE**

Spett.le
COMUNE DI ZIANO DI Fiemme
Piazza Italia n. 7
38030 ZIANO DI Fiemme (TN)

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO D'AZIENDA BAR/RISTORANTE EX CASERA DELLE CAPRE P.ED. 701 C.C. ZIANO LOC. SADOLE.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale
rappresentante dell'Impresa _____, con sede in
_____, (___), Via
_____, C.A.P. _____, TEL.
_____/_____ - fax ____/_____, partita IVA n.

OFFRE

**PER L'AFFITTO D'AZIENDA BAR/RISTORANTE EX CASERA DELLE CAPRE P.ED. 701 C.C.
ZIANO LOC. SADOLE**

Il seguente canone complessivo:

Euro _____

(in lettere) _____ + IVA ai sensi di legge

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che Comune di Ziano di Fiemme intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1. i dati forniti da partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;*
- 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;*
- 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;*
- 4. il titolare del trattamento è il Comune di Ziano di Fiemme;*
- 5. responsabile del trattamento è il Segretario comunale;*
- 6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.*

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. CLAUDIO URTHALER)